

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FA-  
SCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**35.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAVIO TANZILLI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>		Carli Carlo (DS-U) .....	4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i> .....	3	Guerzoni Luciano (DS-U) .	21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
<b>Comunicazioni del presidente:</b>		Maggiore Renato, <i>Procuratore generale mi- litare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione</i> .	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i> .....	3	Marino Luigi (Misto) .....	17, 18, 19, 20
<b>Seguito dell'audizione del professor Renato Maggiore, procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione:</b>		Raisi Enzo (AN) .....	20
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i> .	4, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 29, 30, 31	Zanettin Pierantonio (FI) .....	12, 13, 14, 15, 16

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
FLAVIO TANZILLI

**La seduta comincia alle 14.05.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche.

Propongo, pertanto, che si proceda in seduta pubblica.

Se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Comunicazioni del presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove è entrato a far parte della Commissione in sostituzione dell'onorevole Riccardo Migliori, dimissionario.

Comunico che nel corso della seduta del 27 ottobre il professor Renato Maggiore, procuratore generale militare *pro tempore* presso la Corte suprema di Cassazione, ha consegnato alla Commissione i seguenti atti riservati:

copia di una lettera del 27 ottobre 1981 inviata dal professor Maggiore al rettore dell'università di Palermo;

copia di una lettera del 4 luglio 1994 del procuratore generale militare presso la Corte militare di appello al procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

copia del verbale del 30 maggio 1995 conclusivo dei lavori della commissione composta dal dottor Alfio Massimo Nicolosi, dal dottor Vindicio Bonagura e dal dottor Francesco Conte.

Comunico che, nella medesima seduta del 27 ottobre, il professor Renato Maggiore ha consegnato alla Commissione il seguente atto libero:

certificato del 2 ottobre 1948, rilasciato dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia, comitato provinciale di Lecce, che attribuisce alla signora Antonia Maria Maggiore la qualifica di partigiana combattente.

Comunico che, nel corso della seduta del 27 ottobre, il dottor Antonio Sabino, magistrato dirigente della segreteria del Consiglio della magistratura militare, ha consegnato alla Commissione il seguente atto riservato:

elenco dei documenti esistenti presso il Consiglio della magistratura militare relativi all'indagine sui procedimenti per crimini di guerra svolta dal medesimo consiglio.

Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dal Consiglio della magistratura militare copia integrale del verbale della seduta della Commissione per gli affari generali n. 22/99 in data 8 giugno 1999 e

del verbale della seduta del plenum n.12/99 in data 23 giugno 1999, unitamente a copia degli atti allegati;

dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello i seguenti fascicoli rinvenuti nel 1994 a palazzo Cesi: R.G. nn. 2001, 2198, 2217, 1998, 1989, 21, 2252, 1772, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1787, 1780, 1782, 1786, 1834, 1313, 1677, 1829, 1961, 2167, 2084, 2228, 2003, 1969, 2265, 2266, 2268, 659, 660, 1186.

Comunico, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declassificato da riservato a libero il seguente documento: RG 30/2. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito dell'audizione del professor Renato Maggiore, procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del professor Renato Maggiore, procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione, in relazione alle tematiche oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Ricordo che nelle sedute del 13 e del 27 ottobre 2004 il professor Renato Maggiore ha svolto la sua relazione ed ha risposto alle domande poste da alcuni commissari. Do quindi la parola ai colleghi che intendono intervenire oggi, ai quali il professor Maggiore risponderà.

Prego, onorevole Carli.

CARLO CARLI. Ringrazio il professore della sua disponibilità e della sua collaborazione a che i compiti della Commissione possano essere assolti al meglio.

Vorrei porle alcune domande riferite al 14 gennaio 1960, allorquando il procuratore generale militare Santacroce emise quel provvedimento di archiviazione provvisoria che è l'atto formale che sancisce

l'occultamento. Sostanzialmente l'occultamento c'era stato prima, ma con questo atto c'è un provvedimento di un magistrato che dice che questi fascicoli dovevano restare lì, non si dava seguito all'azione penale e non si avviavano i processi.

Lei è stato un collaboratore di Santacroce e, comunque, verso il procuratore militare ha qui manifestato la sua grande stima. Per introdurre il tema vorrei leggere ciò che lei ha riferito nella sua ultima audizione. Lei dice: «Io per l'eccellenza Santacroce ho venerazione, magistrato al quale debbo tanto sotto il profilo di ciò che ho appreso. Egli mi consentì di essere docente, di andare a fare lezione all'università di Palermo. E poi era uomo ammirevolissimo, capacissimo, superiore, proveniente dalla magistratura ordinaria.

«Io dico che quelle carte abnormemente portavano un provvedimento a firma del mio venerato capo: è la verità, la debbo dire. Aggiungerei che immagino, conoscendolo, immagino — e tremo — il suo dissidio interiore nel dover mettere una firma sotto quei provvedimenti, quintessenza di illegalità, abnormissimi! E però, questa è la via non giudiziaria sulla quale io ritengo — compito enorme, pesantissimo — si svolga il lavoro della Commissione. E però, a quei provvedimenti l'eccellenza Santacroce non era stato spinto dal masochismo, dal desiderio di autocrocifiggersi, di fare che altri domani e dopodomani parlasse e sparlasse, sempre male, sempre peggio di lui, in modo che ciò ricadesse sui figli e sugli eredi».

Lei si chiede: «Perché li aveva adottati? Non me l'ha detto, non lo so. Ma indubbiamente siamo alla presenza di esigenze venienti dal mondo politico; i quali politici erano allora, come oggi, come sarà domani, classe arcirispettabile. Parliamo di politici della statura di Andreotti, di Gaetano Martino, di Taviani, capo partigiano, di Togliatti. No, forse Togliatti non era al ministero; Togliatti fu ministro della giustizia attorno al 1950. Però, questa era la classe politica. Non era fatta da per-

sone, personucce, esseri minimi, arcimini-missimi, bisognosi di non so che e quindi, in sostanza, di autocolpevolizzarsi.

« Quei politici ebbero una motivazione — io non lo so, nessuno me l'ha detto, induttivamente son portato a dire, mi posso sbagliare — per loro, poverini (io non avrei voluto trovarmi al loro posto, al posto dell'eccellenza Santacroce), iugulatrice: *salus publica suprema lex*. Non so come, non so perché credettero di addivenire alla persuasione verso Santacroce di quei provvedimenti. È l'eterno problema del conflitto tra giustizia e diritto: dobbiamo parlare di Sofocle? ».

Professore, le vorrei chiedere le sue valutazioni, le sue opinioni al riguardo. In sostanza, in che modo Santacroce, mi pare di capire, è stato in qualche modo obbligato o comunque fortemente indotto a prendere quel provvedimento illegale? Indubbiamente dalle sue parole e dalle considerazioni che fanno parte anche del dibattito odierno pare di percepire con forza che queste decisioni fossero provocate dalle autorità politiche e, in particolare, dalle autorità governative dell'epoca o anche del periodo precedente al momento in cui il provvedimento è stato adottato.

Se lei ci potesse dire qualcosa in proposito, sarebbe molto importante e molto utile.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Sarei più felice collaboratore — chiedo scusa se mi etichetto così — della Commissione se avessi elementi per dire, con dati da portare come contributo concreto ai commissari, qualcosa su ciò che ella mi domanda.

Induttivamente non posso non pensare a pressioni politiche su quel magistrato. Non seppi nulla delle pressioni politiche, delle quali vado congetturando perché, con i miei limiti, non so pensare ad altro; non saprei specificare niente. Non so pensare a nulla che possa avere portato il procuratore generale militare ad adottare quei provvedimenti, una serie numerosa, centinaia di provvedimenti di archiviazione provvisoria, in quelle circostanze. Cosa

dovrei pensare? Che aveva dinanzi a sé l'ambizione dell'oscar del masochismo?

Io non so perché lo fece. Da piccolo uomo che giudica oggi cose molto grandi, molto più grandi di me, dico che subì evidentemente pressioni. Conoscendolo, immagino il suo cruccio. Il conflitto fra legge e giustizia, fra leggi scritte e leggi non scritte, il cruccio astratto della filosofia del diritto si era concentrato concretamente su di lui, dentro di lui.

Parlo così, sono parole in libertà, onorevole. Non so corrispondere alla sua domanda. Non avevo elementi, non ne ho. Anche se poi sono andato pensando e ripensando, pensare non significava ricordare; non avevo niente da ricordare. Pensare significava congetturare e induttivamente riterrei — il condizionale è d'obbligo — che se il procuratore generale militare adotta quei provvedimenti non può farlo se non perché qualche *publica necessitas* sente o gli fanno sentire incombente, e si piega alla legge suprema, quella della *salus publica suprema lex*.

Riterrei io, modestamente, di credere, di pensare a qualcosa di simile. Dati di fatto, dati concreti, discorsi di qualcuno — o confidenze del procuratore generale Santacroce a me, poverino, arrivato a collaborare pavidamente con lui —, su questo punto non ebbi mai perché di questo non seppi del resto mai nulla prima dell'affiorare, dell'emergere, per la fortuna di quella mia curiosità, degli atti così importanti, numerosi e gravi. Come potrei sapere quali pressioni subì, se le subì o se Santacroce non era improvvisamente impazzito? Lo escludo, conoscendolo.

Ne ho sentite, ne ho lette. Se ne sono lette e sentite molte sul « povero » — lo posso dire? — procuratore generale militare, perché comunque è un poverino, un poveraccio, un uomo distrutto: così affiora da questi eventi.

Se ne sono dette tante, s'è fatta dell'ironia facile, a buon mercato, da chi non sa rendersi conto delle cose, da giornalisti che sono più giornalai che giornalisti: ha adottato centinaia di provvedimenti di archiviazione chiamandola provvisoria

perché era un ciuco, perché era un *travet*. Ma il giurista Santacroce sapeva quello che sanno gli studenti d'università, che l'archiviazione è sempre provvisoria. Nell'espressione concludente, conclusiva di quei provvedimenti non c'era un ossimoro: archivia provvisoriamente. È come dire: la neve è bianca, e non il sole a mezzanotte a Roma.

Archivia provvisoriamente non è contraddittorio. Si sa, sanno l'orsignori che l'archiviazione è sempre provvisoria. Ma ha detto: « archivio provvisoriamente ». Io ho pensato alla significatività che potevano avere queste parole, che non sono contraddittorie, sono un'endiadi. Rappresentano qualcosa di opposto al contraddittorio. Archiviazione provvisoria è come dire: la neve è bianca. Perché scrisse e firmò — c'è il suo timbro — l'archiviazione provvisoria? Direi, conoscendolo, pensando ad un suo dramma interiore — ma non è questo il tema sul quale possa parlare e non su questo vengo richiesto ovviamente —, che proprio quel modo di esprimersi, quell'endiadi « archiviazione provvisoria » casomai per lui avesse il significato, fosse il segno di aggrapparsi, di un'apertura verso una sua posizione indicativa quasi della speranza con la quale adottava quel provvedimento così abnorme, della speranza che quell'archiviazione — della quale non c'era bisogno di dire che era provvisoria perché la provvisorietà era insita nell'archiviazione —, con il maturare dei tempi, con il maturare delle circostanze che gli avevano imposto quella innaturale forma di provvedimento, con il maturare delle cose politiche, potesse venir meno, penserei che questo significasse archiviazione provvisoria da parte del giurista Santacroce, di cui ho letto che era un ciuco, che non sapeva da ignorante dire altro che « archiviazione provvisoria ». Fa ridere.

Esco dal seminato, onorevole Carli, ma non so dirle di più.

CARLO CARLI. Vorrei sapere quali erano le consuetudini nei rapporti tra la procura generale militare e le autorità governative all'epoca, ed anche dopo,

poiché lei sa meglio di me che nel 1981 c'è stata una riforma, ma fino a quella data c'era un rapporto stretto.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. L'ho accennato.

CARLO CARLI. Questo risulta anche dalla legge che definiva la procedura per la nomina del procuratore generale, in cui era prevista una diretta dipendenza rispetto alle autorità di Governo ed al ministro della difesa.

Queste consuetudini, che allora si praticavano tra la procura generale militare, le autorità militari ...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Fino al 1981, certo.

CARLO CARLI. Quali erano? Può dirci qualcosa in proposito?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. So che l'autorità politica, il ministro della difesa, pochissimo il ministro della giustizia erano quasi legittimamente — fa orrore dire oggi « legittimamente » in rapporto a ciò di cui andiamo dicendo — lì per interferenze continue.

D'altra parte so che questo hanno intravisto anche i commissari che nel corso dell'indagine conoscitiva della Camera dei deputati presso la Commissione giustizia si sono trovati ad incontrare — non dico a scontrarsi — un tabù; poi non se n'è saputo nulla. Vollero sentire anche al Consiglio della magistratura militare, quando si occupò della cosa, l'onorevole Giulio Andreotti, e non lo poterono sentire. So che il mio collega Giuseppe Rosin ha dichiarato a questa Commissione di sapere — credo l'abbia riferito — di una lettera di un giornalista dell'*Espresso*, Giustolisi, ricevuta da Andreotti, nella quale quest'ultimo sul punto gli diceva che in quell'epoca « il rapporto fra potere politico e magistratura militare era complesso »: sembrerebbero

parole di Andreotti. Cosa vuole che io dica di preciso su quei rapporti? Non c'era indubbiamente la serie di garanzie reali che con la legge del 1981 furono poi introdotte in magistratura. Le garanzie c'erano per Costituzione; c'era l'indipendenza per Costituzione, ma non c'erano le guarentigie effettive, così che quell'indipendenza quasi sfumava.

Onorevole Carli, le domando scusa, ma chi non sa non può dire altro che: « ignoro ».

CARLO CARLI. Comunque anche lei dice che le interferenze erano frequenti.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Erano nella naturalità dei rapporti. Questo certamente lo capivano anche gli uscieri.

CARLO CARLI. Sarebbe importante se ci potesse dare anche qualche segno delle interferenze; oppure era un clima che si respirava? Ci può descrivere un po' meglio questo tipo di rapporto che limitava in qualche modo l'autonomia della magistratura militare?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Il ministero aleggiava, imperversava, incombeva. Cosa vuole che le dica a distanza di tanti anni? Dal 1973 ad oggi io non ricordo. Forse mi accadde di percepire, di captare qualche cosa relativa a specifici rapporti concreti, ma non me ne ricordo. Incombeva: questa era la non edificante condizione nella quale si lavorava da parte di chi, essendo relativamente giovane, aspirava ad un mondo diverso, che poi è venuto, quello che è derivato dalla legge n. 180 del 1981. Allora sembrava non potesse venir mai, sembrava un'utopia; poi è venuto, ma non c'era in quell'epoca. Anche i dati particolari, onorevole, ove fossero stati captati, non venivano neanche percepiti nella loro rilevanza, nel loro peso effettivo, perché era la naturalità delle condizioni nelle quali si svolgeva il lavoro dei magistrati. Era così.

CARLO CARLI. Dopo il 1981 cambia molto?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Cambia tutto.

CARLO CARLI. Il clima dei rapporti tra la procura generale militare e le autorità di Governo sostanzialmente poi cambia?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. A chi non era più in quel fitto della rete sembrava fossero notevolmente cambiati. C'erano segni continui; non mi domandi quali. « Quali hai percepito? Dimmeli ». Non saprei, non potrei, sbaglierei. C'erano segni palesi e continuativi di un mutato clima che si rifletteva nella regolarità del lavoro, nel respiro diverso con il quale il magistrato lavorava, nell'indipendenza reale, effettiva, concreta del magistrato, che prima era teorica, veniva dalla Carta costituzionale e poi accadde che invece venisse dalla possibilità che il Consiglio della magistratura militare, che leggi conseguenti, che ordinanze conformi mettevano in grado di apprezzare.

CARLO CARLI. Successivamente al 1981, ma probabilmente anche prima, perché lei ha dichiarato che presume nessuno, neanche gli altri suoi colleghi, sapesse di questi fascicoli occultati ...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non me ne parlò mai nessuno.

CARLO CARLI. Ma la questione dei crimini di guerra, nonché le richieste di estradizione che venivano fatte dai magistrati al Governo perché poi venissero rivolte, ad esempio, alla Germania erano una materia di cui discutevate, sulla quale avevate motivo di riflessione?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Sì, ma di riflessione sulla pratica concreta oppure sulla questione storica generale, mai con un aggancio, con un addentellato alla mole di quei provvedimenti, che invece erano lì.

CARLO CARLI. Nel 1994 si perviene alla scoperta di questi documenti conservati nell'archivio.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Mi atterri. Quando mi risultarono, mi atterri.

CARLO CARLI. Lei ci dice che la data del rinvenimento è generica, perché si parla di maggio-giugno. Poi c'è una data certa, che è quella della lettera, il 24 giugno. Sarebbe importante — capisco che a dieci anni di distanza non è facile — capire qual è il momento in cui le viene data la notizia ed anche la percezione dell'entità e della gravità dei documenti occultati, che naturalmente si presume essere anteriore al 24 giugno.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. È di due o tre giorni anteriore. L'emersione concreta, il venire da me, urlando di gioia, del colonnello Bianchi che aveva trovato quel brogliaccio, quel registro — pseudoregistro generale — per mostrarmelo è di due o tre giorni anteriore al 24 giugno, certamente.

CARLO CARLI. Lei dice ancora nella sua audizione del 13 ottobre, a proposito del momento in cui dà a Scandurra la disponibilità a collaborare al da farsi: «Vuoi un aiuto per fare il lavoro, che certamente tu vuoi fare, di vaglio, di selezione, di avviamento delle carte (rapporti, denunce) al magistrato al quale non furono avviate?»

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Cinquant'anni prima.

CARLO CARLI. Lei fa anche riferimento a denunce. È stata fatta una denuncia all'autorità giudiziaria competente del rinvenimento di questo materiale e del grave — senz'altro gravissimo — atto di occultamento, per cui è stato impedito di fare i processi, su questi crimini specifici peraltro?

Le chiedo se sia stata fatta la denuncia e chi aveva il compito, l'obbligo — perché lei sa meglio di me che nel nostro paese vi è l'obbligatorietà dell'azione penale — di procedere e sporgere denuncia; compito che spettava a chi aveva di fronte — presumo, ma credo che su questo ormai non ci siano dubbi — una grave notizia di reato, vale a dire l'occultamento.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Quando io dico «denunce o rapporti» — ha letto, sembra, le mie parole — che non erano stati inoltrati a suo tempo e che risultavano emersi, la parola «denunce», in quel contesto, significa ben poco. Significa comunicazioni, informative, che si possono chiamare rapporti e che sono denunce, relative ai vari fatti che potevano essere suscettibili di configurarsi come reati della peggiore fattispecie, casomai, reati commessi dalle truppe naziste o da chi con loro collaborava. Quella parola, in quel contesto, ha solo questo significato.

Ella mi domanda se poi furono fatte denunce. Andiamo su un piano diverso. Non so se ho inteso, vorrei essere in grado di corrispondere meglio alla sua domanda che ha bisogno di una risposta, ho il dovere di tentare una risposta. Una denuncia, onorevole, di che cosa? Delle omesse denunce? Che io sappia, non fu fatta, ma erano omesse denunce relative ad episodi, a fatti che erano reati da denunciare quando avvennero: siamo nel 1994 e, quindi cinquant'anni prima, nel 1943, nel 1944, nel 1945 e nel 1946. Denunce di quelle omissioni non so che siano state fatte. Peraltro, indubbiamente chi aveva quelle carte sotto gli occhi non poteva prescindere da alcune ponderazioni, da alcune valutazioni. Non poteva

partire come l'eroe di Cervantes a combattere, con l'arma in resta, tutte le opinabili ingiustizie di questo mondo. Un'azione del genere, tra l'altro, non avrebbe prodotto alcun risultato.

Chi ha letto, chi ha valutato quelle carte — non ero io, non le ho valutate io —, e le ha lette al fine di inoltrarle secondo il percorso al quale non erano state destinate negli anni anteriori, ha dovuto ponderare complessivamente la situazione e, quindi, non ha potuto prescindere da considerazioni giuridiche fondamentali. Chi le ha lette? Io direi — lo sappiamo — che le hanno lette Scandurra, Nicolosi, il collega Bonagura, il collega Intelisano, ma non possono avere avuto una posizione diversa da quella che dettava loro la valutazione giuridica del contesto. Si trattava di omesse denunce, evidentemente, ma l'omessa denuncia era un reato che, per ragioni di tempo, era già prescritto.

CARLO CARLI. Il fatto che sia prescritto non sottrae dall'obbligo di fare la denuncia, perché eventualmente sarebbe stato qualcun altro a dover stabilire se era prescritto o meno.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Lo capisco, onorevole. Sto dicendo che quei magistrati dei quali ho fatto i nomi, ma che io voglio chiamare Tizio, Caio, Sempronio e Mevio, non poterono sottrarsi alla ponderazione di alcuni dati di rilevanza giuridica che in quel contesto erano da tenere presenti: che fossero reati arciprescritti; che si trattasse di reati per i quali, in altissima percentuale, era intervenuta un'altra causa di estinzione: la morte del reo; che si trattasse di reati per i quali non è prevista la forma colposa, per i quali, anche se si fossero chiamati abuso di ufficio — il quale poi è reato che addirittura richiede un dolo specifico — la forma colposa non era prevista. Queste valutazioni, unite alla difficoltà che indubbiamente in quel contesto non poterono non notare come rilevante Tizio, Caio, Sempronio e Mevio,

che ho nominati, poterono renderli perplessi sulla possibilità di denunciare le omesse denunce.

Certo pensarono — ritengo — che l'omessa denuncia da parte loro di quelle pregresse omesse denunce fosse qualcosa che li toccava da vicino, ma contestualizzando i fatti io non escludo che abbia agito, imponendo loro di non mandare segnalazioni su questo all'autorità giudiziaria ordinaria, anche la considerazione — parlavo di ponderazioni complessive alle quali non poterono sottrarsi —, la valutazione che in fondo il Consiglio della magistratura militare a lungo, per tre anni, si era occupato della cosa e che nel Consiglio della magistratura militare, in due diverse consiliature, erano quasi sempre stati a sedere due professori ordinari di diritto penale dell'università e che il presidente del Consiglio della magistratura militare era il più alto magistrato ordinario d'Italia. Questa considerazione può anche aver giocato in quelle ponderazioni.

Può aver giocato anche un'altra considerazione. È vero che l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio, onorevole Carli, ma ella sa che l'effettività di quell'obbligo, per concretezza di situazioni contingenti, non trova soddisfazione. Possono avere pensato che mandare ancora carte in questo senso significasse mandare carte in più all'autorità giudiziaria ordinaria, quando, emerso il dato — questa era la cosa nuova: si erano trovate queste denunce, che non avevano avuto il loro corso cinquant'anni prima —, quello che poteva importare non era, o perlomeno non era in primo piano, alla prima attenzione, provvedere a denunciare chi avesse omesse di denunciare. Poteva essere di primo piano, invece, avviare le carte quanto prima, anche se con un ritardo di cinquant'anni, alle autorità giudiziarie che potevano cominciare l'azione penale per quei fatti orrendi, non per le omesse denunce.

CARLO CARLI. Questo comunque fu oggetto di colloqui tra voi?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte*

*suprema di Cassazione*. No, le ho parlato della mia *turris eburnea*. Io avevo il dovere di non parlarne, avevo compiuto ben più del mio dovere facendo quei passi nei confronti del pubblico ministero di merito. Io ero al secondo piano, ero nella sfera della legittimità, ero arcisicuro che ad ogni valutazione concreta, finalizzata a risultati giuridicamente di rilievo imposti dalla legge, avrebbero provveduto quei magistrati — Tizio, Caio, Sempronio e Mevio —, tutti osservantissimi della legge.

CARLO CARLI. Quindi, procedette alla nomina della commissione incaricata di esaminare i carteggi e i fascicoli, come si evince anche dal verbale?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Io non credo — mi perdoni se glielo dico —, escludo che ella abbia un verbale in cui si parli di costituzione di commissione.

CARLO CARLI. C'è un verbale della commissione, del lavoro della commissione.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. La quale, a titolo dichiarativo, enunciativo, per raccontare le cose, usa chiamare quei due designati — potevano essere tre o quattro — « commissione ». Forse ho già tediato i commissari su questo punto: la commissione non ci fu mai come un *quid* giuridicamente costituito. L'avremmo dovuta costituire io e Scandurra riunendoci, verbalizzando, determinando tutto quello che nell'occasione del verbale andava verbalizzato. Non ci fu; ci fu invece sempre da parte mia l'espressione « affiancamento » di un mio sostituto alla procura generale militare presso la Corte militare di appello. Questo scrissi a Scandurra, chiedendogli se lo volesse; questo mi rispose Scandurra di volere: l'affiancamento di un mio sostituto; questo comunicai a Bonagura, con la lettera che credo la Commissione abbia e che, se non ho consegnato, posso produrre. Questo

proposi a Bonagura: di essere un affiancatore della procura generale militare d'appello. Una commissione non ci fu mai.

CARLO CARLI. Sono loro, quindi, che si autonominano commissione?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Sono loro che chiamandosi, come potevano, oltre che designati — « noi due designati » —, si chiamano commissione. Potevano chiamarsi gruppo di lavoro, gruppo di studio o *pool*: non qualificano in nessun modo la commissione come costituita, non la costituiscono. Sono espressioni dichiarative, narrative. Non riesco a rendere il mio pensiero.

CARLO CARLI. Firmano, signor procuratore.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Mai come commissione.

CARLO CARLI. Come no? In alto c'è scritto « verbale della commissione » e in fondo c'è la firma dei tre. Questo è sotto gli occhi di tutti, non è oggetto di opinioni, è un dato oggettivo. « Verbale conclusivo », « lavori della commissione » e poi c'è la firma di Nicolosi, Bonagura e Conte.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. È una forma dichiarativa, narrativa, rappresentativa, possono autochiamarsi così. D'altra parte, ove si fossero chiamati così con consapevolezza, con vanagloria ...

CARLO CARLI. Le chiedo scusa se la interrompo.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Forse dovrei chiederle scusa io.

CARLO CARLI. Per quanto riguarda i provvedimenti che vengono firmati da Nicolosi di non luogo...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Certamente mai dal presidente di una fantomatica commissione.

CARLO CARLI. ... a provvedere, lei ne era a conoscenza?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. No, mai visti. Non ho mai visto nulla del lavoro concreto che quella commissione espletava. Avrei dovuto far parte anch'io della cosiddetta, fantastica commissione o avrebbero dovuto ogni volta, dopo ogni seduta, portarmi le pile dei loro lavori per farmi constatare e, quindi, coinvolgermi. Io ero al secondo piano e ignoravo tutto, volevo, dovevo ignorare. Non potevo mettere il dito, mettere il naso in queste situazioni. Se hanno inviato — come ritengo — alcune o molte di quelle notizie di reato, chiamate denunce o rapporti, ai vari procuratori militari o procuratori della Repubblica, escludo che in quell'atto si siano mai chiamati « la commissione », « il presidente della commissione ».

Il mio sostituto assolutamente — non ne ho mai parlato con lui, ma sono in grado di giurare che è avvenuto questo — non ha mai firmato la trasmissione di qualcosa ai procuratori militari competenti o alle procure della Repubblica ordinarie competenti. Era lì ammesso per accessione, a titolo di consulenza, di sinergismo. Se si vuole, si può anche immaginare che si sia inteso chiamarla commissione. Io la chiamerei commissione in questo momento. È *contra ius ac fas*, è un *nefas*, la cui traduzione per me è nefandezza?

CARLO CARLI. Professore, il provvedimento di non luogo a provvedere è stato emesso.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte*

*suprema di Cassazione*. È firmato dal presidente della commissione? Me lo dica, non lo so, allora faccio retromarcia.

CARLO CARLI. Dal dottor Nicolosi, mi pare.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Sostituto della procura generale militare d'appello.

CARLO CARLI. Secondo lei, il dottor Nicolosi aveva titolo, era competente nel prendere questo provvedimento di non luogo a provvedere su questi fascicoli?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Ma lui era il sostituto della procura generale militare d'appello deputato al vaglio ed alla determinazione delle decisioni da prendere per tutto quel carteggio.

CARLO CARLI. Era lui il magistrato competente su questi fascicoli?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Il sostituto della procura generale militare d'appello era competente. Non era Bonagura. Allora, era Nicolosi. Se non vi erano altri in quel lavoro, era Nicolosi, sostituto procuratore generale presso la procura generale militare d'appello.

Escludo che si sia chiamato presidente della commissione.

CARLO CARLI. Io non l'ho detto.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Io, congetturando, escludo questo.

CARLO CARLI. Quindi, non doveva provvedere lui a inviare all'autorità...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Sì.

CARLO CARLI. Questo è un provvedimento, quantomeno, improprio.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. No. Quante volte il sostituto fa questo e fa altro, e non deve far questo? Se gli si è affidata una certa quantità di rapporti, il sostituto è il pubblico ministero per antonomasia. È lui che deve fare questo. Se fossi stato io al posto di Nicolosi, avrei firmato io quelle trasmissioni come sostituto procuratore. Quindi, mi permettevo di ribadire quello che credo di aver detto, anche se stanco l'uditorio. Era il pubblico ministero che doveva adottare, previo il vaglio delle carte che aveva sotto gli occhi, i provvedimenti conseguenti. E se, come il più delle volte poteva o doveva accadere, vi erano delle carte da rimettere alla procura militare o alla procura ordinaria, competente ad iniziare l'azione penale, che non poteva iniziare Nicolosi o Scandurra, perché quello non è l'inizio dell'azione...

CARLO CARLI. Scusi, ma non dovevano inviarlo subito all'autorità, anche senza il vaglio della commissione?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Come, a chi, a quali?

CARLO CARLI. Se il fatto avviene in Lombardia — faccio per dire — la Lombardia ha un tribunale militare competente...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non ce l'ha, ma comunque è come se ce l'avesse.

CARLO CARLI. Ha il suo giudice competente per valutare.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Il pubblico ministero delle Lombardia.

CARLO CARLI. Per cui, questo provvedimento non poteva essere preso dal dottor Nicolosi, ma inviato al tribunale militare competente.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Vorrei sapere a quale provvedimento si riferisce. Nicolosi trasmetteva.

CARLO CARLI. Tra quelli per i quali sono stati presi provvedimenti, cioè i fascicoli che ha esaminato questa commissione.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo opportuno procedere in seduta segreta. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.

*(La Commissione procede in seduta segreta).*

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno. Prego, onorevole Zanettin.

PIERANTONIO ZANETTIN. Professor Maggiore, torno a quella parte del suo intervento che reputo più importante o, comunque, che costituisce il cuore di questa nostra indagine. Riprendo in parte dei passi e dei cenni che già l'onorevole Carli le ha citato. Lei parla di questo dissidio interiore di Santacroce, di questi rapporti con i ministri della difesa e della giustizia.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Congetturo io.

PIERANTONIO ZANETTIN. È su questo che la voglio portare. Lei capisce che lei viene considerato — lo ha detto nell'altra seduta — un teste qualificato. Noi ci attendiamo — ne abbiamo bisogno per i nostri lavori — di avere informazioni su quello che sa, ma soprattutto a noi interessano fatti, e fatti documentati. Le congetture ci interessano un po' meno. Almeno secondo me. Allora, vorrei rimarcare che quelle che lei ha detto sono oggettivamente delle congetture.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Io le ho indicate come tali.

PIERANTONIO ZANETTIN. Ritengo che vada ben precisato che queste sono sue valutazioni, ma che, allo stato, dati documentali, sue dirette conoscenze, non ve ne sono.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non mi risulta nulla. Non mi risulta di aver ricevuto dichiarazioni, o confidenze, mai.

PIERANTONIO ZANETTIN. Questa è una sua valutazione. Credo che lei sia d'accordo con me che il fatto che a queste conclusioni sia pervenuta una indagine conoscitiva, politica, come quella della Commissione giustizia nella scorsa legislatura, non sia un dato probante. Noi siamo proprio qui perché quel tipo di indagine...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Fu propedeutica di questa.

PIERANTONIO ZANETTIN. ...di questa. Quindi, siamo noi che dobbiamo eventualmente accertare se questi condizionamenti politici ci sono stati e documentarli in modo adeguato, come non è stato fatto.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. È il compito improbo dei commissari.

PIERANTONIO ZANETTIN. Credo anche che lei convenga con me che noi non possiamo certamente trarre conclusioni decisive circa questi condizionamenti politici, con riferimento al modo con cui sono stati trattati questi fascicoli, per il fatto che il senatore Andreotti non ha ritenuto di essere audito dal Consiglio della magistratura militare, né tanto meno possiamo trarre argomento da un'extrapolazione di una presunta lettera di un giornalista fazioso che parla del senatore Andreotti.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non rubo il mestiere a chi ha quello, pesantissimo, che i commissari hanno.

PIERANTONIO ZANETTIN. Perfetto. Sono d'accordo con lei.

Avrei un'altra domanda, che è un po' diversa, forse, da quelle che sono state poste fino ad oggi. Lei ha svolto tutta la sua carriera, ce lo ha spiegato, nella magistratura militare; al di là delle illazioni — non le chiedo illazioni — in tutta questa sua carriera, che si è sviluppata nel corso di diversi decenni, lei ha mai avuto la sensazione, al di là di queste presunte deviazioni della politica, ed esattamente sul piano contrario, di pressioni perché questi processi venissero celebrati? Voglio dire: sono mai giunte alle sue orecchie qualificate, petizioni popolari, istanze di parti lese, interrogazioni parlamentari di deputati di maggioranza e di opposizione, magari anche di interrogazioni di consigli comunali, di cittadini singoli?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Mai. Altrimenti, io avrei fatto tesoro — con orecchio sensibile — di quella indicazione, domanda, protesta, come ho fatto tesoro, sensibilmente, andando oltre il mio dovuto, della circostanza pervenutami attraverso la domanda di Intelisano: esistono carte relative a questo e quest'altro? No, non ce ne sono, risposero da parte del mio ufficio. E a

questo punto, però, su quest'ombra di discorso che nessuno veniva a fare a me per allarmarmi, io, con mio moto endogeno, mi intesi interessato, mi allarmai, e chiesi, come ho detto più volte — sono nella necessità di ripetere per rispondere a lei —, al colonnello Bianchi, che era il dirigente della cancelleria: ci sono cose che io ignoro, relative a fatti di natura delittuosa, imputabile al momento ad attività ad opera nazifascista? E allora, per questo mio stimolo, nacque la ricerca e la scoperta, da parte di Bianchi, materialmente, e da parte mia, idealmente, della arcinotevole quantità di queste carte non avviate a suo tempo — cinquant'anni prima — per il loro percorso naturale, che era quello dell'avvio al pubblico ministero competente.

Per altre vie, dopo, mentre ero in servizio, prima del 1994, dopo il 1994, i colleghi non mi hanno detto di segnalazioni, di proteste, di petizioni, di suppli- che, di cittadini *quisque de populo*, di comitati, di commissioni (benedetta parola commissioni, è un *quid* imprescindibile nella conversazione ordinaria), né da parte di nessuno seppi mai, per confidenza di qualcuno o per diretto contatto che il mio ufficio mi imponeva di avere, di qualcosa che attenesse a quei fatti e mi spingesse a compiere una specifica ricerca.

Feci la ricerca specifica quando Intelisano mi domandò di certe cose, e io, non potendogli rispondere di aver trovato qualcosa, volli comunque meglio guardare nel terreno che mi era intorno. Attorno a me non c'era nulla. Si arrivò a guardare in casa d'altri, in casa della procura generale militare d'appello. Era *res inter alios acta* della quale non mi disinteressai, lambendo i limiti della mia competenza — o, forse, fuoriuscendo —, scrivendo a Scandurra quello che ho detto, che dissi e scrissi.

PIERANTONIO ZANETTIN. Le faccio una domanda, magari un po' congetturale, ma visto che in questa Commissione facciamo congetture, mi permetto di fargliela.

Se per caso, quando lei era un giovane sostituto procuratore, avesse ricevuto una telefonata o una richiesta di incontro da

parte, per esempio, di un deputato dell'opposizione, che le fosse venuto a dire: dottore, guardi, ci sono delle stragi, ci sono dei fascicoli da qualche parte, lei si sarebbe attivato e non avrebbe ritenuto questa un'ingerenza negativa?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. No, assolutamente.

PIERANTONIO ZANETTIN. Quello di segnalare sarebbe stato un atto legittimo.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Una segnalazione, anche generica, anche confusa, non c'è dubbio che sarebbe stata da prendere, e io l'avrei presa, nella considerazione deontologicamente a me appartenente. Ma, come ho detto, nessun deputato, nessun cittadino, nessun sindaco di paese, che io sappia, mi risultò averne fatte.

Ne abbiano fatte all'eccellenza Santacroce? Ne abbiano fatte ad altri? Ma io non ne sono mai venuto a conoscenza. E direi che non ne sono mai pervenute, altrimenti si sarebbe un po' saputo.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.15.**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Prego, onorevole Zanettin.

PIERANTONIO ZANETTIN. Avrei un'altra domanda da fare al professore. Vorrei capire qualcosa e meglio sul ruolo del procuratore generale militare. Mi riferisco ai procuratori generali militari (tanto per intenderci) Borsari e Santacroce.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. ...Epoca Santacroce.

PIERANTONIO ZANETTIN. Sì, a quell'epoca. Io sono un po' più giovane e magari non riesco a collocare queste figure nella gerarchia. Vorrei che lei mi spiegasse esattamente qual era la collocazione gerarchica. Era una collocazione gerarchica apicale? Chi era arrivato a diventare procuratore generale militare poteva ambire, nell'ambito della magistratura militare e della propria carriera, ad una nomina di più alto livello?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. No. Nella carriera della magistratura militare, no. Io, nella carriera della magistratura militare, non avrei potuto ambire ad altro, trent'anni dopo. Contro ogni mio merito avevo raggiunto l'apice. Era così per Santacroce, tranne che poi non avesse aspirato a diventare premio Nobel o giudice costituzionale (ma con deviazioni dalla sua carriera).

PIERANTONIO ZANETTIN. Dunque, sarebbero state ambizioni al di fuori della carriera. In questo ruolo apicale questo magistrato poteva o non poteva essere destituito dal potere politico? È mai accaduto che un procuratore generale sia stato destituito?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non è mai accaduto. Se fosse possibile l'accadimento... da uomo di legge dovrei dirle no. A quell'epoca, con un misfatto con vie traverse... la congetturiamo?

PIERANTONIO ZANETTIN. Congetturiamola. Allora, il ragionamento che volevo farle è questo: quando noi parliamo del condizionamento della politica sull'eccellenza Santacroce, in che cosa consisteva questo condizionamento? Io non lo trovo alla luce delle sue precedenti risposte, cioè egli era stato, sì, nominato dal mondo politico a quella sua funzione, ma con tutta evidenza, per le guarentigie che comunque quella funzione aveva...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non c'erano nella misura attuale, però questo discorso non ostacola la sua domanda. Il suo discorso è rettilineo.

PIERANTONIO ZANETTIN. Lei mi ha risposto poc'anzi che mai un procuratore generale era stato revocato e che poteva esserlo per fatti enormi.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. È così da quando c'è la Repubblica, ma non so cosa accadesse nella preistoria.

PIERANTONIO ZANETTIN. Ma certo, è chiaro che se commetteva un reato...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Era un impiegato dello Stato.

PIERANTONIO ZANETTIN. La situazione è chiara per quei casi. Ma vorrei sapere: se non rispondeva positivamente ad un'istanza di un ministro, era realistico pensare che quel procuratore generale militare sarebbe stato revocato? Io credo di no.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. No.

PIERANTONIO ZANETTIN. Allora, quando parliamo di questo condizionamento politico, francamente rimango un po' perplesso. Ho l'impressione — possiamo fare una similitudine inconsueta, un volo pindarico — che la funzione di questo magistrato militare, nominato dal potere politico, fosse paragonabile un po' a quella del giudice della Corte suprema americana, che è pure nominato dal Presidente degli Stati Uniti ma che, essendo indipendente ed essendo in carica fino alla morte, non può più essere condizionato. Sono quei sistemi in cui la nomina è politica,

ma il fatto che siano inamovibili e abbiano il diritto di maturare la propria carriera fino alla pensione, rende poco plausibile il condizionamento. Insomma, nell'ordinamento è già previsto un temperamento, un contrappeso al fatto che c'è una nomina politica. Dunque, una volta che la nomina è avvenuta, il condizionamento si attenua nel tempo. È d'accordo con me su questo?

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Zanettin, qual è la domanda?

PIERANTONIO ZANETTIN. A seguito del fatto che sono inamovibili, e quindi cessano dalle funzioni con la pensione...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. O per illeciti.

PIERANTONIO ZANETTIN. Quella è una cosa abnorme e non è la fisiologia. È chiaro che chiunque di noi, se commette un illecito grave, viene rimosso dalle funzioni.

Vi è un ragionamento sul quale volevo portarla e sul quale le chiedo di convenire con me. Nell'ordinamento (ancorché precedente il 1981, che forse non garantiva del tutto l'indipendenza come oggi), è previsto un organo di autogoverno come il Consiglio della magistratura militare. Dunque, nell'ordinamento vi era comunque un temperamento, a quel condizionamento politico, che risiedeva nel fatto che, essendo arrivato ad ruolo apicale e non potendo essere rimosso...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. ... non poteva avere preclusioni a titolo di sanzione.

PIERANTONIO ZANETTIN. Ecco, volevo sapere se lei era d'accordo con me su queste mie conclusioni.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Certamente, come ha già detto, non potevano esserci preclu-

sioni sotto questo profilo (mi condizionano perché se no, poi, io debbo e non mi promuovono se...). E certamente, per la conoscenza che io ebbi dell'animo umano, della condizione di cittadino e di magistrato del procuratore generale militare Santacroce — sembra che questo sia l'oggetto del mio discorrere, ma vi sono portato dalla necessità di rispondere all'onorevole Zanettin che su questo punto ha bisogno di sapere qualcosa —, io dico, ma con convinzione, che mai il procuratore generale militare Santacroce, dal quale ho voluto prendere, come potevo, esempio per il resto della mia carriera — e mi resta il ricordo nell'animo e la venerazione, che ho detto, per lui —, mai il procuratore generale militare Santacroce — ad avviso mio (l'errore è sempre possibile), per come lo conoscevo io — avrebbe ceduto a condizionamenti che avessero significato: ah, se io non aderisco, il grado successivo non lo vedo! Con la sua dirittura morale, egli non avrebbe mai aderito ad una certa abnormità o illegalità di provvedimento per paura.

Santacroce era un magistrato che insegnava a tutti i giovani magistrati che si deve fare il proprio dovere *nec spe nec metu*, non per speranza di ricompense o per paure di castigo. Questo mi fa sentire vicino al cuore, certamente sofferente, di quel grande uomo e grande giurista che era il procuratore generale militare Santacroce, perché allora, a condizionamenti — sono congetture, perché io non so niente di questi (li ignora lei, ben più li ignoro io), sto fantasticando, voglio pormi in grado di rispondere — di natura diversa, implicanti per qualche suprema spinta morale, la posizione di ago della bilancia in certe situazioni alle quali l'uomo che ha coscienza deve far fronte — non di natura limitata alla propria carriera mediocre, aperta al più, al dopo, al molto, al meglio, al massimo — io, per la conoscenza che ebbi del procuratore generale Santacroce, credo che egli, non escludo, non dico si sia piegato, ma abbia aderito. E ho parlato di cruccio immane che dovette soffrire nel sentire e seguire queste necessità di natura pubblica politica soverchianti.

A quelle, e solo a quelle, se si è piegato, poteva piegarsi un uomo che non da giurista soltanto, ma da cittadino, aveva una statura dalla quale ho cercato di prendere esempio.

PRESIDENTE. Senatore Marino, prego.

LUIGI MARINO. Vorrei fare una precisazione. Vede, professore, il problema — al di là di quello che possono scrivere i giornalisti — non è l'aggettivo provvisoria accanto al sostantivo archiviazione. Il problema, per noi della Commissione, è il perché dell'archiviazione, il perché del non luogo a provvedere, e il perché degli ignoti, quando poi, dalla lettura dei fascicoli, risulta ben altro rispetto al non luogo a provvedere o agli ignoti, eccetera. Quindi, lasciamo stare quello che può scrivere il giornalista. Tra l'altro, non c'è nemmeno il tempo, a volte, per leggere tutta la stampa, lo sa. Dunque, il vero problema è questo. Allora, la domanda è se questo principio della *salus publica suprema lex...*

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. ...che tiro in ballo io.

LUIGI MARINO. Sì, ho capito, ma a questo punto lo tiro in ballo io. Questo principio è valido anche per il non luogo a provvedere, per gli ignoti, per l'archiviazione? E poi, confesso il mio imbarazzo e anche la mia incredulità. Ho trentacinque anni di pubblico impiego, sono stato funzionario direttivo (prima dello Stato e poi sono stato trasferito alla Regione); di gruppi di lavoro se ne sono fatti tanti (lo voglio chiamare gruppo di lavoro e non commissione mista) e tanti di questi finivano i propri lavori senza verbalizzare niente (invece in questo caso è stato spesso redatto un verbale). Ma com'è possibile che abbia designato qualcuno a svolgere un determinato lavoro...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Io?

LUIGI MARINO. Sì, lei ha designato qualcuno, signor professore. Infatti, dagli atti risulta una sua specifica delega scritta al dottor Bonagura.

Nel pubblico impiego, a volte, per svolgere un determinato lavoro, uno si rivolge ai propri dipendenti dicendo: formate un piccolo gruppo di lavoro, e ditemi poi a che cosa approderete. Ma, nel pubblico impiego, se addirittura delego per iscritto un altro funzionario e questo funzionario, affiancato ad altri, svolge un certo lavoro e addirittura redige un verbale, le confesso la mia incredulità nel pensare che io che ho designato qualcuno poi non venga a sapere nulla del lavoro svolto. Le posso confessare la mia incredulità?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non so come risponderle.

PRESIDENTE. Se non sa come rispondere, può anche non rispondere.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non so come rispondere perché la domanda del senatore, che probabilmente era assente durante le mie precedenti audizioni, ha trovato risposta prolissa, non a domande analoghe, identiche, che mi vennero fatte, in mie dichiarazioni spontanee venienti dalla realtà del discorso che andavo facendo.

LUIGI MARINO. Può precisare?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Ho il dovere di farlo. Credetti di dare preghiera verbale al mio sostituto anziano, Vindicio Bonagura, di collaborare con l'attività che avrebbe dovuto svolgere la procura generale militare d'appello nella disamina dell'enorme carteggio emerso per la mia scoperta e nell'avviamento ai pubblici ministeri interessati delle carte che a loro andavano indirizzate. Credetti di far questo per la necessità del sinergismo.

LUIGI MARINO. C'è la nota scritta.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. L'ho esibita io, è mia. Fu preceduta da un discorso orale, verbale con il collega Bonagura, il quale poteva non accettare affatto la mia proposta di compiere un lavoro diverso da quello di magistrato di legittimità che compiva al mio fianco, perché io gli ho detto: «È accaduto questo; Scandurra mi dice che ha molto da fare e pochi sostituti, mi sentirei nell'obbligo morale» — ho spiegato perché, richiamerò quello che ho detto — «di dargli un aiuto, per sinergia. Vorresti essere tu ad aderire alla mia richiesta-proposta?». Non era niente di tassativo.

In udienza Bonagura doveva andare, se io lo assegnavo. Quella invece era un'attività *extra ordinem* rispetto alla sua naturale funzione e maniera di lavorare con me. «Ti senti di andare, da me richiesto, perché Scandurra accetterebbe e gradirebbe, a portare il tuo contributo di consulenza?» — perché Bonagura era competentissimo, non era un incapace, non era un usciere — «Ti sentiresti di andare a portare il tuo contributo per questa disamina ponderosa» — la quantità delle carte era enorme — «che è piombata sulle spalle del procuratore generale militare d'appello e, in sostanza, sul suo ufficio? Non sgradirebbe un aiuto da parte nostra. Ti sentiresti?». «Sì». Al «sì» verbale fece seguito una richiesta, che era una proposta, formale.

Non era una delega per Bonagura, perché ella sa, per ciò che mi ha detto — e mi fa bene capire che parlo di cose di cui ella è a conoscenza perfettamente — che si delegano funzioni che pertengono al delegante. Io non avevo per legge la funzione di assecondare, di aiutare, di assistere, di essere consulente di Scandurra. Poteva dirmi di no. Mi disse di sì. Quello di dare con Bonagura un aiuto al collega Scandurra fu il primo movente della mia azione che portò poi alla proposta accettata e a quella lettera.

Ho spiegato ai suoi colleghi, quando lei non c'era, che alla base della mia determinazione di verificare se Bonagura volesse fare questo lavoro vi erano valutazioni diverse, tutte mie. Anche sul piano strettamente giuridico, il che nella pubblica amministrazione non c'è — quello che sto dicendo esula dalla pubblica amministrazione in generale —, sapevo che nel nostro sistema processuale penale aleggia lo spirito di un principio, che è quindi un principio normativo, quello che leggiamo nelle pochissime parole dell'articolo 371 del codice di procedura penale. Chiedo scusa a chi mi ha sentito, così prolisso, l'altra volta. Ho il dovere di ripetere con meno prolissità, se mi riesce, per rispondere alla domanda del senatore.

Nell'articolo 371 c'è il principio del lavoro congiunto fra procure. Non era, alla lettera, la norma alla quale io mi potevo agganciare sentendo il dovere di far questo. Era lo spirito normativo, non nasceva da un mio capriccio, da una mia fantasia; non nasceva da creatività ingenua, non da anomia, il mio voler dare un collaboratore a Scandurra. Nasceva dal sentire che nel nostro sistema, che io volevo sentire con la mia particolare sensibilità, questo principio normativo vige, aleggia, resta, esiste, rimane, persiste.

Avevo sentito che di questo principio si faceva un richiamo in televisione due mesi fa, come ha detto, addirittura a proposito delle magistrature europee, da parte del presidente — credo lo sia tuttora — del Consiglio delle magistrature in Europa, il professor Berlinguer. Ma io questa decisione l'avevo assunta ben prima, nel 1994, dieci anni prima di sentire questa ulteriore espressione di allineamento allo spirito normativo che aleggia nel nostro codice, di cui parlavo.

Il professor Berlinguer parlava dello spirito che aleggia in Europa. Io non lo conosco, non lo percepisco e non ne debbo parlare. Nel nostro codice c'è quello spirito. A questo mi attenni per fare quella domanda-proposta a Scandurra: «Vuoi un collaboratore?» e per fare la conseguente domanda-proposta a Bonagura: «Vuoi collaborare?».

Dissi anche — cerco di ripetere, se mi riesce, in sintesi — che peraltro dentro di me avevo fatto una valutazione dalla quale non sapevo prescindere: il collega Scandurra si trovava improvvisamente oberato da questo nuovo, grande, grave carico di lavoro e di responsabilità. Perché? Per chi? Perché un mio predecessore illustre, sbagliando, volendo sbagliare, non so per quale ragione meno o più forse encomiabile, certo non per meschineria, aveva realizzato provvedimenti abnormi, dei quali oggi il peso, avendoli io scoperti, si era scaricato sul collega Scandurra. Inoltre, perché in sostanza ero stato proprio io a scoprire quei fascicoli, mai trasmessi cinquant'anni, quarant'anni, trent'anni prima.

Questa mia posizione, forse molto intimamente da me sentita — per la mia sensibilità particolare, forse morbosa, forse ciò avvenne sbagliando — quasi di autore della responsabilità nuova, del peso immane e nuovo che gravava sulle spalle di Scandurra mi portò a pregare Bonagura: «Vuoi portare un aiuto al lavoro della Procura generale militare di appello?». Bonagura aderì. Era un aiuto che Scandurra mi aveva già detto di gradire. Tutto qua.

LUIGI MARINO. La ringrazio, professore, però non vedo ancora sconfitta la mia incredulità rispetto alla mancata cognizione delle risultanze della commissione. Prima ho parlato di un gruppo di lavoro; deliberatamente non voglio usare il termine «commissione», anche se tale termine risulta chiaramente dal verbale conclusivo del 30 maggio 1995, a firma Nicolosi e Bonagura, insieme al dirigente di cancelleria Conte, da cui si evince chiaramente la costituzione di una commissione incaricata dell'esame.

Ma, al di là di questa precisazione, lei mi consentirà, anche dopo tutti i chiarimenti che ha fornito, di conservare la mia incredulità rispetto al fatto che terminino i lavori di questa commissione — o gruppo di lavoro, a seconda di come lo si voglia chiamare — e chi ha fatto la designazione, sia pure con le precisazioni che testé ha

reso, non venga a sapere niente dei risultati di questo lavoro.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Se è una domanda, debbo rispondere. Gradirei che si formulasse come domanda, sennò resta il vuoto spinto.

LUIGI MARINO. Quando questa commissione, o gruppo di lavoro, ha terminato i propri lavori, lei ha avuto una minima cognizione del risultato? Ha avuto un'informazione periodica? Ha avuto modo di leggere i verbali? Questa è la domanda precisa.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Risponderò meglio. Ho risposto in maniera incompleta ed inefficace. Cerco di rendere meglio, di spiegarmi meglio.

Il magistrato oggi — è una sua imminente, intrinseca qualità, alla quale tiene molto — tiene moltissimo alla sua autonomia ed indipendenza, del che si deve fare il massimo conto. Io, in un caso diverso, non chiedevo mai a Bonagura dell'esito dell'udienza. Bonagura, sensibile, preparato, integerrimo, non sentiva alcun dovere, perché non l'aveva, di venire dopo l'udienza a riferirmi su come fosse andata. Delegata l'udienza, era cosa sua. Io ne sapevo leggendo per gli esiti di udienza che erano da me esaminati. Questo è oggi. Il magistrato ha una immanente, inseparabile sua autonomia, che va rispettata.

Nel caso del quale ci occupiamo non si trattava di andare in udienza, ma di un'ipotesi che fuoriusciva dall'ortonomia, dall'ortodossia formale. Era un'attività diversa che spontaneamente Bonagura voleva compiere. Nel caso di quell'attività nel gruppo di lavoro — parlerò fra un minuto della cosiddetta commissione — essendo un lavoro diverso da quello al quale era istituzionalmente tenuto quando andava in udienza, un lavoro che fuoriusciva dagli schemi e dall'ambito dei quali fruiva quando andava in udienza, men che mai

doveva riferirmi. Del resto, come avrebbe potuto riferirmi, dal momento che io non facevo parte di quel gruppo? Ogni volta portandomi una pila di provvedimenti e mostrandomi ogni volta che cosa aveva fatto? Per chiedermi che cosa? Di essere coinvolto? L'approvazione? Questo avrebbe contraddetto i principi su cui si basava la proposta da me fatta a Bonagura e da lui accettata. Non venne mai a dirmi, non doveva venirmi a dire. Io ho detto che mai chiesi a Scandurra, mai chiesi a Nicolosi, mai chiesi a Bonagura qualcosa in merito. Accadde, forse una, due o tre volte, che casualmente, incontrandoci, parlando fra noi di altro, io chiedessi a Bonagura: «A che punto state con quel lavoro?», e che mi sia sentito dire: «Siamo a buon punto, siamo a metà percorso, ne abbiamo ancora molto, siamo alla fine», ma solo come informativa molto generica che non significava, da parte mia, interferenza in quella sfera che io avevo il dovere di rispettare. Ebbi a dire che volli poi, pur se irritualmente, copia del verbale su quel lavoro.

Per quanto riguarda la commissione, ella dice: «Ci fu una commissione, ne sono sicuro, perché c'è scritto qua». Ne ho già parlato. Debbo ripetere?

**PRESIDENTE.** Dipende dal senatore Marino.

**LUIGI MARINO.** Se si fosse trattato di un gruppo di lavoro per verificare se spettasse o meno un assegno familiare, si potrebbe capire che si dicesse: «Abbiamo smaltito tanti fascicoli», ma dalla lettura di questi fascicoli, al di là della copertina che reca il non luogo a provvedere, emergono crimini efferati, cose che dà persino fastidio leggere. Come è possibile che si dica: «Siamo a buon punto», e basta?

Come ripeto, non si tratta di riconoscere una medaglietta; si tratta di fascicoli delicatissimi, per cui qualcuno potrebbe anche non dormire la notte pensando di aver messo una firma con il non luogo a provvedere rispetto a ciò che questa commissione legge e che risulta agli atti. È a questo proposito che confesso il mio imbarazzo — lo dico anche con molta umiltà

— e resto incredulo rispetto a questo tipo di informazione che le perveniva, sia pure sporadicamente.

**PRESIDENTE.** A questo punto ritengo opportuno procedere in seduta segreta. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.

*(La Commissione procede in seduta segreta).*

**PRESIDENTE.** Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del sistema audiovisivo interno. Prego, onorevole Raisi.

**ENZO RAISI.** Le faccio una domanda più generale. Anche in questo caso glielo chiedo quale uomo di Stato, servitore dello Stato e giurista: un suo concetto giuridico di ragione di Stato.

**RENATO MAGGIORE, Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione.** L'ordinamento non la dà. Posso essere creativo quante volte ella mi chiede di esserlo, ma non direi cose geniali, pertinenti e corrette. La ragion di Stato, questa *publica necessitas*, quest'invocare leggi non scritte, perché la ragion di Stato non è nell'articolo 29 o 30 di una legge, del quale leggere il testo e tutti sapremmo e capiremmo: in quel caso avrei il dovere di sapere cosa dice l'articolo 29 e le direi qual è il concetto della ragion di Stato.

La ragion di Stato, questa ombra, questo *fumus*, quest'intoccabile, quest'impredicabile, non direi incapibile; sono dati costituenti della ragion di Stato che fanno parte del concetto di una giustizia prevalente. In certi casi si dice: le leggi sono leggi scritte. Avevo citato l'*Antigone* di Sofocle: leggi scritte e leggi non scritte, *éggranoi nómoi, ággranoi nómoi*. Le leggi non scritte talora prevalgono perché sono o talora sembrano veramente la giustizia; le leggi scritte vengono dall'uomo nella

contingenza in cui il giudice le applica perché al giudice il legislatore le ha dettate. Talora prevalgono le leggi non scritte. La ragion di Stato s'aggancia a questo concetto fumoso, che fa paura, fa tremare le vene ai polsi, della legge non scritta. È da congetturare che lì qualcuno, per far bene, non per realizzare malefici, abbia creduto di trovare che una legge non scritta, agganciata alla ragione di Stato del momento, portasse ad un'opera verso il procuratore generale di persuasione per provvedimenti così anomali, eterodossi ed abnormi. È possibile questo.

PRESIDENTE. Prego, senatore Guerzoni.

LUCIANO GUERZONI. Professore, la ringrazio ancora una volta per la presenza e per la generosa disponibilità ad interloquire con i commissari. Detto questo, faccio due brevi considerazioni e due domande. Sono rimasto un po' colpito dalla sua affermazione, da quello che lei ha voluto vedere, e ci ha riferito, nel termine « provvisoria », aggettivazione dell'archiviazione formulata dal dottor Santacroce a suo tempo. Tuttavia, ripensando poi a quello che lei ci aveva detto nell'audizione precedente, debbo dire che non solo la capisco, ma quasi sono convinto del fatto che forse il dottor Santacroce nel suo intimo, nell'intimo della sua coscienza, con quel « provvisoria », come capita quando si ha la penna in mano, ci abbia trasmesso anche l'idea di un auspicio, tanto più — ecco il punto — che lei ci ha detto, e mi pare lo abbia detto anche oggi, che una tale decisione non poteva essere stata assunta a prescindere dalla politica, dai politici. Questa è la prima constatazione. Lei parla di congetture: è correttissimo, ma le congetture che lei formula sono di serie A, per la sua cultura, per la sua esperienza, per le sue conoscenze, rispetto a quelle che potrei formulare io, estraneo a questo mondo. Si tratta di congetture, chiamiamole così, ma meritevoli di considerazione.

L'altra considerazione è la seguente. L'onorevole Zanettin, nel formulare la do-

manda, ha dato indirettamente un giudizio della riforma del 1981 come se si trattasse di nulla. Invece, mi pare che lei anche oggi ci abbia detto che con la riforma del 1981 le cose sono cambiate da così a così. Se ricordo bene, lei è stato in magistratura militare prima e dopo ed anche in questo caso è nelle condizioni di testimoniare concretamente questa diversità.

La riforma del 1981 ha, quindi, al centro l'autonomia e l'indipendenza del magistrato, che prima non esisteva: questa è la questione centrale, che non può essere ignorata dicendo che è stata fatta la riforma, ma la situazione è uguale prima. Prima c'era un altro meccanismo; peraltro il meccanismo garantistico di cui ha parlato Zanettin, quello americano, è completamente diverso perché il magistrato della Suprema corte viene nominato quasi a fine carriera e vi permane fino a quando nostro Signore lo mantiene al mondo. In questo caso invece vi è un incarico a termine. Intendo dire, e credo che lei ne convenga, che questa riforma non è stata fatta per metterci al riparo dai guai di giudici magari pavidì; direi che è una conquista di civiltà giuridica.

Premesso questo, le rivolgo la prima domanda: nel 1994 dopo l'emersione di questi fascicoli, lei ha avuto incontri con il ministro?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Mai per parlarne.

LUCIANO GUERZONI. Questa è la prima domanda.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Ritengo di essere andato a portare il mio saluto al ministro quando fui nominato procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione. Non escludo di avere avuto incontri in circostanze varie, in cerimonie ufficiali, con il ministro, con i vari ministri della difesa, e per il saluto al pensionamento.

LUCIANO GUERZONI. Non siamo riusciti ancora a capire se il ministro in carica di quei tempi si sia mai occupato della cosa. Fino ad ora non ne abbiamo trovato traccia. Stranamente se ne occupano tutti, ma non il ministro preposto. Ecco perché le ho fatto la domanda. Mi pare che un ministro della difesa al quale, nell'ambito della propria vigilanza — siamo oltre il 1981, non siamo più nell'ambito dei suoi uffici — capiti una cosa del genere, probabilmente qualche interesse avrebbe dovuto dimostrarlo.

Passo all'altra domanda. Rispondendo all'onorevole Carli in merito all'omessa denuncia del 1994 del reato di occultamento dei fascicoli, lei ha detto che probabilmente — congetturando, come lei dice amabilmente spesso — prevalse, si considerò prioritaria la necessità di fare giustizia, cioè l'invio dei fascicoli ai procuratori. Questo lei ha detto ed è un ragionamento logico, verosimile.

Tuttavia — questa è la domanda — le chiedo se si possa ragionare come io ragiono rispetto ai seguenti due profili. In primo luogo, siamo di fronte ad un reato iniziato quarant'anni fa, ma continuato fino al 1994, vale a dire che siamo di fronte ad un reato continuato e non ci sono soltanto le responsabilità del povero dottor Santacroce, ma ci sono responsabilità successive, perché dalla fine dell'incarico del dottor Santacroce fino al 1994 risulta che questi fascicoli sono stati consultati, sono stati spostati, sono stati portati da un palazzo ad un altro.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. No, mai per mia conoscenza.

LUCIANO GUERZONI. Da un piano ad un altro.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Neanche.

LUCIANO GUERZONI. Allora sono sempre stati nel sotterraneo, in quella nicchia?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Risulta. L'ho detto cento volte. Per quanto ne sappia io.

LUCIANO GUERZONI. A noi non risulta. C'è anche chi consulta quei fascicoli per scrivere dei libri in questo quarantennio.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Sempre in quel posto. Non voglio interromperla, risponderò dopo. Le chiedo scusa. Ma erano libri su altro, ben altro.

LUCIANO GUERZONI. Il dottor Santacroce ha preso quella decisione. Lei ha parlato, ed io convengo, dello spirito, del tormento.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non lo so, credo.

LUCIANO GUERZONI. Si può convenire; congetturiamo. Ma nei quarant'anni seguenti vi sono altri che si succedono dopo il dottor Santacroce. Ci sono funzionari, pubblici ufficiali che vengono a contatto con questi materiali dopo il 1960. Era giusto rendere prioritario, come fece il gruppo, l'invio dei fascicoli, di quella parte importante dei fascicoli alle procure per fare giustizia, anche se dopo quaranta o cinquant'anni non può non essere stata considerata la difficoltà di conseguire quel risultato. Non le risulta strano che non sia stato considerato altrettanto prioritario denunciare l'occultamento? Peraltro ciò avrebbe potuto consentire di ottenere chiarimenti da persone che magari sono ancora tutte viventi, dal momento che ciò non è avvenuto quarant'anni fa, ma a partire da dieci anni fa, nel 1994. Questa è la prima domanda.

Professore, questo vuoto lo trovo anche nel documento del Consiglio della magistratura militare. Ho sempre trovato strano che in quel documento i magistrati militari e le loro rappresentanze affermas-

sero, alludendo all'archiviazione, che era stato compiuto uno dei reati più obbrobriosi contro l'ordinamento e non menzionassero affatto la necessità che i magistrati ponessero mano a quel reato, nelle sedi proprie. La mia domanda è: professore, si può ragionare in questi termini?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Ella mi ha fatto più d'una domanda e mi sfugge forse la prima o la seconda. Quando mi ha domandato se avevo contatti con il ministro ...

LUCIANO GUERZONI. Lei mi ha risposto.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. È esaustiva la mia risposta?

LUCIANO GUERZONI. Sì.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Poi ella m'ha domandato dell'altro, ma la mia attenzione si è polarizzata sulla sua ultima, forse la terza domanda. Mi sfugge quella intermedia. Se avesse l'amabilità di prospettarmela in sintesi.

LUCIANO GUERZONI. Ho premesso che mi riferivo a quanto lei aveva risposto all'onorevole Carli circa la mancata denuncia del reato di occultamento. Lei ha detto che hanno preferito, hanno privilegiato fare giustizia, cioè inviare i fascicoli. Tuttavia, io ho osservato, e le chiedo se questa osservazione abbia fondamento, che significava fare giustizia, magari con più costrutto rispetto ai quasi sessant'anni passati dagli eventi, anche la denuncia dell'occultamento trattandosi di un reato continuato ed anche reiterato perché è documentato che persone diverse dal dottor Santacroce, successivamente agli anni sessanta, prima del 1994 erano a conoscenza di quei documenti e non hanno sporto alcuna denuncia.

La mia domanda era se potesse avere fondamento questo ragionamento: va bene dare la priorità, come ha fatto il gruppo, all'invio dei fascicoli ai procuratori, ma perché non dare la priorità, dato che aveva lo stesso valore, anche alla necessità di una denuncia a carico di chi aveva reiterato il reato di occultamento?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. A mio avviso, il gruppo di lavoro si è trovato dinanzi certamente a percepite omissioni di denuncia rispetto alle quali avrebbe dovuto provvedere per non incorrere in altra omissione di denuncia a proprio carico, però ho detto che non può non aver avuto la necessità di contestualizzare e ponderare i casi e le cose. L'omissione di denuncia è un reato a così breve prescrizione, si estingue per il decorso del tempo in così breve tempo: è un dato del quale non possono non aver tenuto conto quei magistrati designati appoggiandosi anche sul fatto che a loro risultava che questa motivazione giuridicamente ineccepibile ed insuperabile era stata tenuta presente dal Consiglio della magistratura militare, nel quale sedevano sempre — si sono avvicendate due composizioni del consiglio — almeno due professori ordinari in genere di diritto penale e che era sempre presieduto dal primo magistrato ordinario d'Italia. Non avevano potuto non tenere anche conto dell'influenza che per la stessa considerazione — il decorso del tempo — quei magistrati del consiglio, quei professori di diritto penale che erano nelle due consiliature, sotto la presidenza di un diverso magistrato ordinario — il primo magistrato ordinario — avevano ravvisato che l'estinzione del reato per decorso del tempo poneva il fermo e il limite a realizzare denunce ulteriori sull'argomento.

Inoltre, la considerazione aggiuntiva della difficoltà o dell'impossibilità di individuare gli autori di queste omesse denunce anteriori, e la considerazione aggiuntiva che molti dei possibili (ma da individuare: chi erano, chi erano stati?) autori di quelle omesse denunce erano

deceduti (terza ragione, questa, causa di estinzione di quei reati, per morte del reo) non erano certamente estranee alle ponderazioni delle quali ho detto dovettero farsi carico quei due designati o altri con loro, oltre alle valutazioni del dato rilevante che, per esempio, oltre che il reato di omessa denuncia, si poteva profilare quello di abuso di ufficio con altre problematicità.

Il reato di abuso di ufficio non prevede l'ipotesi colposa. Anche il reato di omessa denuncia non prevede l'ipotesi colposa. Non poteva inoltre essere esclusa dalle valutazioni contestuali, dalle ponderazioni complessive di quel gruppo di lavoro o di quei due magistrati designati, anche la considerazione che alla fine quell'attività di abuso di ufficio ipotizzabile richiedeva addirittura un dolo specifico e, ancora di più, non poteva essere estranea da questa valutazione conclusiva del gruppo di lavoro — che non mi è stata riferita dal gruppo di lavoro, che io su sua domanda mi sforzo di enucleare dalla mia capacità fantastica — che il reato di abuso di ufficio implica la condizione di funzionario in atto, del pubblico ufficiale che omette, del pubblico ufficiale che compie l'abuso di ufficio. Così che, se si potesse vedere il nome di qualcuno, riuscirei a vedere solo un magistrato militare al corrente di queste vicende, cioè Floro Roselli. Per Floro Roselli si sarebbero trovati, considerando che forse sarebbe stato da denunciare almeno il solo, poverino, Floro Roselli, di fronte al dato che era deceduto... qualcuno ha detto che anche per reati che sono ormai estinti per la morte del reo va fatto qualcosa e domanda: perché non fu fatto? Il povero Floro Roselli conobbe quegli atti da pensionato. Quindi, l'omessa denuncia e l'abuso d'ufficio commesso da funzionario che, in attività di servizio, ha il dovere di denunciare ed omette — ecco il fatto rilevante — di denunciare, anche per l'ombra del defunto Floro Roselli sembrava impalpabile.

A queste valutazioni del Consiglio della magistratura militare, non enunciate, non descritte, ma implicate dalle omesse segnalazioni di denuncia, dall'omessa de-

nuncia, dovette adeguarsi evidentemente anche la complessiva valutazione che ponderava il contesto complessivo delle cose da parte del gruppo di lavoro. E sarebbe stato, allora, un *divertissement* puro e semplice, per questo gruppo di lavoro, rimettere (credo io). Penso che perciò abbiano fatto quel che hanno fatto o abbiano omesso di fare quel che hanno omesso di fare. Sarebbe stato un mero *divertissement* rimettere cartacce a diversi procuratori della Repubblica. Che avrebbero dovuto rispondere? A parte che l'azione penale obbligatoria non si realizza mai nei termini dell'obbligo astrattamente previsto dalla Costituzione... E quei destinatari avrebbero detto poi, su quale base questi colleghi, che mandano a noi questi atti, ci dicono che dovremmo provvedere per le omesse denunce o per l'abuso di ufficio?

Alla stregua di queste considerazioni, che mi sembrerebbero ovvie, elementari, ritengo di considerare — nessuno me l'ha detto, considero io per rispondere, mi sforzo io di considerare per rispondere alla sua domanda, che è molto pertinente — agirono i due magistrati designati, oppure il collega Scandurra il quale era preposto alla procura generale militare d'appello, oppure il collega Intelisano, il quale era procuratore militare di primo grado e aveva il dovere, con tutti gli strumenti che la legge consente a lui, e impone a lui di usare, di occuparsi di questa emersione di fatti, con emersione di reati annosamente pregressi (Intelisano avrebbe potuto sequestrare tutto, e non Scandurra, non Nicolosi, non Bonagura). Egli avrà certamente realizzato un comportamento attivo o omissivo che per la capacità, per la sua natura di rigorosissimo magistrato, che io gli riconosco, bene credette di dover realizzare. Così io posso, ma faccio queste mie valutazioni staccato dal contatto con quei singoli colleghi che su questo punto non ho mai sentito, che sul punto di tutta questa vicenda non ho mai interpellato, facilmente pensare. Su questo punto, allora, per rispondere a lei, così rispondo.

PRESIDENTE. Scusi, professor Maggiore, ma credo che il senatore Guerzoni abbia voluto intendere qualcosa di diverso nella sua domanda.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non ho capito io. Mi aiuti.

LUCIANO GUERZONI. Dalla risposta che mi dà mi sembra che abbia compreso gli interrogativi che ho posto, soltanto che lei fa delle valutazioni complessive che io considero legittime, ma che a mio avviso non escludono che omettendo di fare denuncia si sia compiuto un reato. Lei fa considerazioni di buon senso, di esperienza, di fattibilità, ma un magistrato potrebbe ritenere, pur considerandole, che però andava fatta la denuncia. Chiuso.

Piuttosto, ho un'altra domanda da farle, l'ultima. Lei diventa procuratore generale militare di Cassazione nel 1992.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Sì.

LUCIANO GUERZONI. Prima di ciò, lei era procuratore generale militare presso la procura generale della Corte d'appello. Il 12 dicembre 1991 ha luogo un protocollo con il quale si stabilisce (mentre lei era ancora in carica presso la procura generale militare, e soltanto dopo alcuni mesi lei è passato di là)...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Due o tre mesi.

LUCIANO GUERZONI. ...che questi materiali di cui ci occupiamo sono attribuiti alla responsabilità della procura militare della Corte d'appello in quanto inseriti tra le carte che contengono anche quelle dei tribunali speciali, di guerra, e quant'altro, che poi sono risultati essere tutti lì, dove sono stati reperiti.

Dopo pochi mesi da questo protocollo che dava al suo ufficio la responsabilità

della conservazione di questi materiali, lei si sposta di responsabilità. Interpellato dal Consiglio della magistratura militare, allorché fece l'indagine a questo proposito, lei disse che non sapeva e che nessuno, mai, le aveva detto del contenuto di questi materiali collocati, sulla base di quel protocollo del 12 dicembre 1991, sotto la responsabilità della carica che lei ricopriva. Lei aveva delegato a ciò un certo dottor Giordano.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Le risulta la delega?

LUCIANO GUERZONI. A me risulta che nell'audizione, nell'approfondimento *al latere* compiuto dal Consiglio della magistratura militare, questo è quanto è uscito fuori. Poi, io l'ho recepito dagli atti.

Ora, mi risulta un po' strano che il 12 dicembre 1991 c'è una novità, si redige un protocollo che decide una cosa nuova, che attiene alle competenze del suo ufficio, e lei non ne sappia nulla. Questo mi risulta strano. Dunque, stando all'ipotesi — lo ripeto — sua risposta alla commissione preparatoria del documento di indagine del Consiglio della magistratura militare che le attribuisce questo concetto — io non ne sapevo nulla, non mi è stato mai descritto questo materiale — secondo lei, chi poteva conoscere, a quei tempi, il contenuto di questo materiale tra i suoi collaboratori?

Ci sarà ben stato qualcuno? Se lei dice al Consiglio della magistratura militare che non le è stato descritto vorrà dire che avrà in mente chi glielo avrebbe potuto o dovuto descrivere. Ecco la mia domanda: lei ricorda chi avrebbe dovuto darle il catalogo dei documenti che venivano messi sotto la responsabilità del suo ufficio, per la conservazione, con il protocollo del 12 dicembre 1991? Sono stato chiaro?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Chiarissimo. Certamente, senatore, ci fu un trasferimento,

per soppressione dell'ufficio del procuratore militare presso i tribunali militari di guerra soppressi, di quell'ufficio, di quelle strutture, di quel personale — pochissimo, in verità — che era nella sede del procuratore militare della Repubblica per i tribunali di guerra soppressi, alla procura generale militare d'appello.

Ci fu un verbale relativo a questo trasferimento in data 19, non 12, dicembre 1991. Risulta agli atti, io credo di averlo — non so se l'ho qui —, quel verbale. In quel verbale dettagliato, del quale io presi cognizione, perché mi fu portato (non presi parte a quella verbalizzazione, perché il verbale fu redatto sotto l'egida del procuratore generale militare della Cassazione che si chiamava Leonardo Campanelli, alla presenza di due magistrati, uno l'ex procuratore generale militare per i tribunali militari di guerra soppressi, Giuseppe Mazzi, e l'altro, un sostituto della procura generale militare della corte d'appello), non c'è l'ombra di qualcosa che concerna i processi, i fascicoli, i rapporti dei quali poi, nel 1994, venni a realizzare l'emersione.

Non è che investito della carica di procuratore generale militare d'appello, il titolare dell'ufficio diventa ispettore dei buchi e, se non insospettito neppure da un'anonima voce, va a guardare in tutti i posti più nascosti (sappiamo che quei fascioletti erano nell'estremo andito recondito dell'ex sede del tribunale speciale per la difesa dello Stato).

LUCIANO GUERZONI. Chi doveva sapere, invece ?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Ritengo che non ne abbiano mai saputo nulla quei procuratori militari della Repubblica che si alternarono con l'incarico di procuratore militare della Repubblica per i tribunali di guerra soppressi. Il cedente nel 1991 — in quel verbale risulta — fu Giuseppe Mazzi, magistrato serissimo, che se avesse saputo qualche cosa ne avrebbe parlato ben prima e non all'ultimo momento. Non ne

aveva mai visto né saputo alcunché, ritengo.

Prima di lui, altri (credo Vito Antuofermo, credo Francesco Ferrari) non ne parlarono mai, non avendo mai visto nulla di questo estremo terminale del locale del tribunale per la difesa dello Stato, che non era il locale dei tribunali militari di guerra soppressi, ma adiacente, un po' vicino, collocato non distante dai vani di pertinenza del procuratore militare per i tribunali di guerra soppressi. Io, in quell'occasione, non partecipai alla redazione del verbale. Lessi il verbale. Non rilevai alcunché di quel tipo a cui lei accenna che mai rilevarono i partecipanti alla verbalizzazione, Campanelli, Mazzi e Giordano, e quindi, così ancora, per due o tre mesi, ignorai, e non solo per due o tre mesi, ma sino al 1994.

LUCIANO GUERZONI. Siamo al 1992. Per due anni non ne è venuto a conoscenza ?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Per molti di più, perché quel verbale credo che sia, mi aiuti... io so del 19 dicembre 1991.

LUCIANO GUERZONI. Del 1991.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. E allora, fino al 1994, per tre anni, quando accadde che io volessi sapere se c'erano documenti di qualche rilevanza sotto il profilo dei crimini di guerra, e scopersi quello che scopersi, e me ne feci un vanto.

Mi permetta il presidente, prima, poi lei e i commissari, una nota aneddotica, non di vanagloria personale — che sarebbe molto mediocre —, e che riferisco perché è capace di riflettersi su tutti i colleghi che in qualche modo possono essere chiamati come consapevoli e coautori in colpa di non so che nella vicenda. Qualche tempo dopo il mio collocamento a riposo, vi fu una cerimonia — potrei essere molto preciso —, una riunione che poi ebbe il seguito

di una colazione, del consiglio direttivo internazionale dell'associazione dei giuristi Italia-Usa, del quale consiglio direttivo internazionale facevo e faccio parte, e faceva parte il primo presidente della Cassazione, eccellenza Vittorio Sgroi. In quella cerimonia, in quell'incontro, in quella ricorrenza, qualche tempo dopo il mio pensionamento, l'eccellenza Sgroi ebbe l'amabilità di dirmi (era il presidente del consiglio della magistratura militare, per la sua qualifica di primo presidente della Cassazione) che il consiglio della magistratura militare mi aveva proposto per la più alta onorificenza della Repubblica italiana. Io, naturalmente, volli un po' schernirmi con il professor Sgroi, il quale mi rispose: certi tuoi meriti si sanno.

E io dissi: ma in tutta la lunga durata del periodo che va da quando c'è la Repubblica ad oggi, un solo procuratore generale militare, Ugo Foscolo, ha avuto l'onorificenza di cavaliere di gran croce all'ordine del merito della Repubblica; io sarei il solo dopo di lui? L'eccellenza Sgroi mi rispose: non ti schernire; dei meriti che hai non parliamo, ma basterebbe un solo aspetto della tua attività, l'aver tu realizzato — usò parole che non ho dimenticato — una terapia di igiene mentale — brutte parole — per la giustizia militare, con la scoperta di quei fascicoli che, tanto in ritardo, possono avere ora un qualche seguito, forse un ridottissimo sviluppo. Io ebbi poi l'onorificenza dal Presidente Scalfaro (Governo Prodi).

Credo di aver compiuto sempre il mio dovere. L'avrei compiuto ben più alla data in cui ella mi dice: un verbale faceva presente che erano passati nella tua competenza di allora, ancora per pochissimo procuratore generale militare d'appello. Non si trattava di « competenza », ma di autonoma permanenza per deposito in cunicolo adiacente ai locali divenuti di pertinenza del mio ufficio, ancora tale solo per mesi.

LUCIANO GUERZONI. Qualche mese.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte*

*suprema di Cassazione*. Ma da quel verbale non risultava nulla. Giuseppe Mazzi, che credo sia stato sentito dalla Commissione, non ne parlò mai, magistrato arcionesto, non ne seppe nulla, non me ne parlò. Di quel verbale io lessi la complicata, ben congegnata articolazione, e lo tenni da parte. Quel verbale non fu uno stimolo perché andassi a fare l'ispettore dei buchi nei sottofondi di palazzo Cesi.

LUCIANO GUERZONI. Premetto che non sono in discussione la sua onorabilità e i suoi meriti, mi associo a quanto le disse l'interlocutore illustre di cui ci ha parlato. Premetto anche che considero legittimo che lei ci dica che non spettava a lei conoscere nel dettaglio e riempire i buchi, ma quando si fa un verbale di consegna di questo tipo, lo si prepara, si fa un censimento.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Lo fanno i verbalizzanti, tra i quali non ero io.

LUCIANO GUERZONI. C'è qualcuno che va a vedere i materiali, li descrive, fa un lavoro istruttorio preparatorio per poi gettar giù il protocollo. Lasciamo perdere l'altra amministrazione deperente. Del suo ufficio chi aveva delegato a partecipare con l'altra parte alla definizione degli oggetti che venivano trasferiti al suo ufficio e che sarebbero stati poi descritti con titoli in generale — non descrittivi nel dettaglio — nel protocollo?

Pacificamente, lei non era tenuto a sapere, ma chi del suo ufficio prendeva in consegna questi materiali ha partecipato alla cernita, alla selezione, all'elencazione di dettaglio, perché non v'è dubbio che si sarà preoccupato che venissero trasferiti dei materiali pertinenti al suo ufficio, e perciò avrà incaricato qualcuno. Ecco la mia domanda: chi ha incaricato? Chi del suo ufficio ha partecipato a descrivere con l'altra parte che consegnava i materiali?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte*

*suprema di Cassazione*. Al mio ufficio venivano trasferiti i materiali e i locali che erano adibiti, assegnati, impiegati, per il procuratore militare addetto ai tribunali militari di guerra soppressi. Tutti quei fascicoletti o fascicoloni oggetto di scandalo non erano nei tribunali militari di guerra soppressi, ma in cunicolo vicino, deposito dell'estinto Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ente diverso.

LUCIANO GUERZONI. Invece il protocollo dice che questi fascicoli erano lì.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. No, non ne parla: erano in un locale adiacente, nell'ultima parte del cunicolo. In quell'ultima parte del cunicolo, evidentemente, i verbalizzanti non guardarono per completare l'elenco. Non dovevano completare quell'elenco. L'elenco era relativo al materiale dell'ufficio del procuratore militare per i tribunali militari di guerra soppressi. Quello transitava nelle mie pertinenze. Che, poi, potessero anche esservi dei locali confinanti...

LUCIANO GUERZONI. Questi fascicoli vengono passati alla competenza del suo ufficio.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Quali?

LUCIANO GUERZONI. Andiamo a prendere il protocollo del 1991.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. E si parla di questi fascicoli che erano nei locali del tribunale speciale per la difesa dello Stato? No! Si parla e si elencano con precisione dettagliata i materiali esistenti nell'ufficio del procuratore militare per i tribunali militari di guerra soppressi che, per decreto ministeriale, transitava nelle mie competenze. Non c'è menzione del locale e del

contenuto, in quel verbale, degli spazi adibiti al tribunale speciale per la difesa dello Stato.

LUCIANO GUERZONI. Professore, come fa a dirci questo, se l'altra volta ci ha detto che erano materiali sotto la sua competenza?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Quali? Questi qui? Le carte emerse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato? Mai detto.

LUCIANO GUERZONI. Anzi, ci ha detto che lei giustamente porta il merito di averli fatti emergere. Adesso non sono più sotto la sua competenza?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Credo di non essermi mai spiegato durante le molte sedute. Li feci emergere da locali non miei, dal localino del Tribunale speciale difesa dello Stato.

LUCIANO GUERZONI. Ci si è rivolti a lei e non a me, quando è sorto il problema di trovare questi materiali, perché si sapeva che la responsabilità della conservazione era del suo ufficio. Questi sono dati di fatto.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. I dati di fatto sono quelli che enunzio io. I dati di fatto, che sono incontrovertibili, perché si possono dare contributi diversi su posizioni opinative e opinabili o di diritto, sono in questi termini: quei fascicoletti, per suggerimento del procuratore militare in pensione Floro Roselli, furono trovati e stavano nei locali del tribunale speciale per la difesa dello Stato, al quale lavorava, per zelo suo, il pensionato Floro Roselli. Io non ho mai potuto dire che quei locali del tribunale speciale per la difesa dello Stato erano nelle mie pertinenze. Nessuno, come lei afferma, può avere detto d'essersi rivolto a

me per trovare quelle carte. Io mi rivolsi al mio cancelliere Bianchi perché cercasse se ve ne fossero. A Bianchi — che mi diceva: ricordo di aver visto, giù, in qualche posto del piano sottostante al terreno, venti anni fa, dei fascicoli del tipo che lei mi suggerisce di cercare — dissi: cercali! E Bianchi andò a cercarli, e li trovò in quei locali che erano del tribunale speciale per la difesa dello Stato, ente e spazio diverso dall'archivio dei Tribunali di guerra soppressi.

Il verbale di cui ella ha il testo e che mi legge, è relativo al passaggio nella competenza della procura generale militare d'appello, dei fascicoli che erano per il procuratore militare della Repubblica addetto ai tribunali militari di guerra soppressi. In quei locali, non vi erano i fascicoli dei quali la Commissione ha il dovere e il bene di occuparsi. Questo è un dato di fatto.

Furono trovati da Bianchi. Bianchi è stato sentito. Può essere sentito cento volte ancora: su suggerimento di Roselli che lavorava per la copia, la pubblicazione degli atti delle sentenze del tribunale speciale per la difesa dello Stato... Furono trovati per suggerimento di Roselli, per diligenza di Bianchi, su impulso mio, nei locali, ultima, infima parte, chiusa, addirittura con un'inferriata, dei locali del tribunale speciale per la difesa dello Stato, che non erano mai stati passati alle competenze del procuratore generale militare d'appello quale io ero.

Quel verbale, che io lessi, non menziona minimamente questi fascicoli e questa parte dei locali, relativa al tribunale speciale per la difesa dello Stato. Se questi non sono dati di fatto, mi aiuti. Mi oppongano...

LUCIANO GUERZONI. Ce ne sono anche altri. Sarà anche vero che non è scritto specificamente che fanno parte delle competenze del suo ufficio, ma non si trova neanche scritto diversamente.

In secondo luogo, nella prassi, nella consuetudine, tutti quelli che hanno le mani in pasta si comportano come se avessero la consapevolezza che apparten-

gano ai compiti di conservazione del suo ufficio, perché il colonnello Bianchi viene a trovare lei...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Mandato da me: era presso di me Bianchi.

LUCIANO GUERZONI. Ecco, chi ha portato gli archivi del tribunale di guerra riteneva così pacifico che questi fascicoli di cui ci occupiamo appartenessero al suo ufficio che li ha allegati a quelli del tribunale. Perciò, vede, i dati di fatto sono diversi.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Senatore, non voglio contrastarla. Credo di essermi spiegato. Non riesco a spiegarmi meglio, non ho capacità di spiegarmi meglio.

LUCIANO GUERZONI. Ritengo che accanto alla sua opinione ve ne possa essere un'altra.

PRESIDENTE. Avrei una curiosità che mi è venuta leggendo questo verbale di consegna di materiale, poi sottoscritto dal dottor Mazzi, dal dottor Giordano e dal dottor Campanelli. Vedo tutta una elencazione, evidentemente, di questo materiale: Somalia, Lubiana, Corfù, Tunisia, e altri, per un totale di 52.384 fascicoli.

La domanda qual è? Secondo lei, perché — gliel'ho fatta anche l'altra volta e lei mi ha risposto che non era legittimato a farlo — quando sono stati ritrovati i fascicoli, per quel materiale non è stato stilato un verbale con annesso elenco, come questo qui?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Direi che dovrebbe, dovrei o dovremmo domandarlo ai magistrati che si occuparono delle misure ridotte di quel verbale che sufficientemente, comunque, dava conto dell'operazione amministrativa compiuta.

PRESIDENTE. Di quale verbale parla ?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Perché non c'è un verbale della cosiddetta commissione ?

PRESIDENTE. Non parlo di quello. Il verbale della commissione è a fine lavoro. Io invece dico: quando viene ritrovato il carteggio, visto che lei ha detto che è stato l'artefice di quel ritrovamento...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Bisogna sentire Bianchi.

PRESIDENTE. Perché non è stato fatto un verbale di quello che è stato ritrovato in quell'armadio o in quel locale, nel 1994 ?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Potrei azzardare questa risposta: non so perché non lo fecero, ma riterrei non l'avessero fatto perché avevano un registro generale dal quale risultavano tutti quei fascicoli, quelli esauriti, quelli esitati, quelli residuati.

PRESIDENTE. Il registro generale faceva parte del carteggio ?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Sì.

PRESIDENTE. Non era lo specchio di tutto il carteggio, professore.

Pongo meglio la domanda. Per quale motivo non è stato fatto un verbale nel 1994 che scrivesse: è stato ritrovato un carteggio, un registro e il resto ?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Potrei anche essere in grado di rispondere, secondo lei, io, che

stavo al secondo piano e mi ero limitato a realizzare, attraverso Bianchi, quella scoperta ?

Non so perché non fecero — chi: Nicolosi e Bonagura, Scandurra, per conto suo, Intelisano per iniziativa e dovere d'ufficio, che la legge gli conferiva ? — questo completo e dettagliato elenco. Non lo so, presidente. Non sono tenuto a saperlo. Questa è una sua curiosità che potrebbe anche forse — non è così — essere condivisa da me. Mi fermo lì.

PRESIDENTE. Professore, lei può anche non dividerla, non c'è bisogno, ci mancherebbe.

LUCIANO GUERZONI. Secondo le sue affermazioni, si tratterebbe di materiali che erano estranei all'archivio di cui si era responsabili. Lei, finora, ci ha detto che quei materiali non ci dovevano essere. Li trovate...

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. ...li trovano.

LUCIANO GUERZONI. Li trovano — materiali estranei — e non fanno neanche un verbale di ritrovamento di materiali estranei rispetto al suo ufficio.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Ho azzardato una risposta. Forse non hanno fatto — essi, coloro — un'elencazione perché dal registro generale trovato, tutto sembrava già risaltante come elencato. Mi domanda il presidente: ma un verbale comprensivo pure — tra le cose trovate — del registro generale trovato ? Ebbene, non fecero questo verbale. Doveva essere semmai un verbale che per prima linea tenesse il registro generale trovato. Quanto al resto, ritengo che altri non abbiano fatto una verbalizzazione dettagliata perché già dal registro generale ritengo risultasse a loro — non a me — una sufficiente, perspicua indicazione del materiale: rapporti ricevuti, rapporti esitati, residuati. Su quel

registro, comprensivo dei materiali, cioè elencava i materiali, forse si sono limitati ad operare. Un'elencazione più completa, comprensiva del medesimo registro generale non c'è.

PRESIDENTE. Lei avrebbe fatto un verbale se fosse stato al loro posto?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Sono stato sempre molto cancellieristico nelle mie cose.

PRESIDENTE. Quindi, l'avrebbe verbalizzato?

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non lo escludo del tutto. Ma come si fa a dare un giudizio *pro veritate*? Non escludo del tutto che avrei fatto una verbalizzazione complessiva, ma la verbalizzazione complessiva avrebbe ritardato l'operazione che poi, sulla base di quanto risultava dal registro generale, i due designati andavano facendo per non aggiungere altra perdita di tempo al tempo.

LUCIANO GUERZONI. Ci sono voluti due anni. Dieci giorni in più o dieci giorni in meno... La voglio confutare perché per la mia esperienza, che non è breve, in qualsiasi ufficio pubblico italiano, di fronte ad una fattispecie del genere, cioè trovandosi un corpo estraneo tra le mani, non dico che vi sarebbe la fuga generale, ma si farebbe innanzitutto un cordone

sanitario intorno all'oggetto, proprio perché è un oggetto che non doveva essere lì, che può implicare responsabilità gravissime e, quindi, prima di metterci le mani, altro che verbale! Altro che denunce! Poi naturalmente io sono un politico e la mia cultura è deviata dalla politica, però in genere la prassi è questa e la considero una prassi buona.

RENATO MAGGIORE, *Procuratore generale militare pro tempore presso la Corte suprema di Cassazione*. Non ritenero di fare un'elencazione, una verbalizzazione — ritengo io — perché sembrò loro sufficiente l'indicazione risaltante dal registro generale. Non partecipavo a quelle operazioni, non potevo sindacare e controllare: io ritengo di poter rispondere così alla sua domanda interpretando, con mio arbitrio, l'opinione di quelli che dovevano essere in grado di risponderle meglio.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Renato Maggiore, i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Ricordo a tutti i presenti, di non divulgare il contenuto della seduta segreta.

**La seduta termina alle 16.50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

---

Licenziato per la stampa  
il 7 dicembre 2004.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO